



## **FAQ ETICHETTATURA NUTRIZIONALE | FIVI**

### *Premessa*

Care/i Vignaioli,  
con il seguente documento di FAQ, FIVI intende dare una corretta interpretazione della normativa, fornendovi uno strumento utile per l'applicazione dei nuovi obblighi normativi in vigore dall'8 dicembre 2023. Questa non intende essere definitiva, essendo consapevoli che alcuni aspetti risultano ancora dubbi e verranno chiariti in corso di implementazione.

### Indice

Sezione 1: Domande generali

Sezione 2: Lista degli ingredienti

Sezione 3: Tabella nutrizionale

Sezione 4: Etichetta elettronica

I riferimenti normativi

Per ogni ulteriore informazione potete scrivere a [cecilia.magni@fivi.it](mailto:cecilia.magni@fivi.it)



## SEZIONE 1 DOMANDE GENERALI

1. I vini prodotti entro l'8 dicembre sono esclusi dai nuovi obblighi in materia di etichettatura? Cosa si intende per "prodotti"?  
Si considerano "prodotti" i vini che hanno raggiunto le caratteristiche della loro categoria, di cui all'Allegato VII, parte 2 del Reg. 1308/2013 (vino fermo, vino spumante e così via) entro l'8 dicembre 2023.
2. Sull'etichetta cartacea possono essere presenti due QR code (ovvero uno che conduce al sito aziendale e l'altro che porta alla e-label)?  
La normativa non prevede alcuna restrizione sul numero di QR code presenti in etichetta. Come indicato alla sezione 4, domanda 13, il QR code relativo all'etichetta nutrizionale dovrà essere accompagnato dalla dicitura "Ingredienti".
3. Se il vino è commercializzato in più paesi (Germania, Spagna ..) che lingua devo prevedere? Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Reg. 1169/2011, la lingua delle informazioni nutrizionali e della lista degli ingredienti deve essere nella lingua del paese in cui il vino è commercializzato.
4. Le informazioni devono essere fornite anche nel caso di e-commerce? Come funziona per le vendite a distanza?  
Secondo quanto disposto dall'art. 14 del Reg. 1169/2011, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare.
5. Per i vini generici devono inserire la scadenza?  
No. Il termine minimo di conservazione è un'informazione obbligatoria solamente per i prodotti vitivinicoli che hanno subito un processo di dealcolazione e hanno un titolo alcolometrico inferiore ai 10% vol.

## SEZIONE 2 LISTA DEGLI INGREDIENTI

6. Cosa si intende per ingrediente?  
È da considerarsi ingredienti ogni sostanza aggiunta per la produzione, inclusi gli additivi, che sono presenti nel prodotto finale anche se trasformati. Per il settore vitivinicolo il Reg. 1606/2023 ha introdotto alcune semplificazioni terminologiche, modificando il Reg. 33/2019.
7. Lotti diversi con ingredienti diversi possono essere specificati nella pagina off label?  
No, come detto alla domanda precedente, le informazioni scannerizzate attraverso un QR code, devono rinviare alle informazioni specifiche del vino. Questo può riferirsi a più lotti di un singolo vino, qualora gli ingredienti non cambino e rispettino i margini di tolleranza (vedi domanda 11).



## SEZIONE 3 TABELLA NUTRIZIONALE

### 8. Come viene calcolato il valore energetico?

Secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Reg. 1169/2011 sono tre le possibili modalità di calcolo:

- L'analisi dell'alimenti
- Il calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati
- Il calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti

La tabella per il calcolo energetico predisposta dalla CEEV:

$$E = \left[ \text{Alc.} \times \rho_{\text{eth}} \times \frac{V_w}{100} \times \text{Cf}_{\text{alc}} \right] + \left[ \frac{M_{\text{sug}}}{1000} \times V_w \times \text{Cf}_{\text{carb}} \right] + \left[ \frac{M_{\text{ac}}}{1000} \times V_w \times \text{Cf}_{\text{ac}} \right] + \left[ \frac{M_p}{1000} \times V_w \times \text{Cf}_p \right]$$

E : Energy value (KJ or Kcal /ml)

Alc. : Alcoholic strength by volume (%)

$\rho_{\text{eth}}$  : Density of ethanol (0,789 g/l)

$V_w$  : Volume of wine or aromatised wine product

$\text{Cf}_{\text{alc}}$  : Conversion factor for alcohol (29kJ/g – 7kcal/g)

$M_{\text{sug}}$  : Grams of sugar per litre of wine or aromatised wine product

$\text{Cf}_{\text{carb}}$  : Conversion factor for carbohydrates (17kJ/g – 4kcal/g)

$M_{\text{ac}}$  : Grams of organic acid per litre of wine or aromatised wine product

$\text{Cf}_{\text{ac}}$  : Conversion factor for organic acids (13 kJ/g – 3 kcal/g)

$M_p$  : Grams of polyols per litre of wine or aromatised wine product

$\text{Cf}_p$  : Conversion factor for polyols (10kJ/g – 2,4kcal/g)

### 9. Come vengono gestiti gli zuccheri per la parte energetica?

Come per l'alcole, è necessario fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato XV del Reg. 1169/2011

#### ALLEGATO XIV

##### COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

##### COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

— carboidrati (ad esclusione dei polioli)	17 kJ/g — 4 kcal/g
— polioli	10 kJ/g — 2,4 kcal/g
— proteine	17 kJ/g — 4 kcal/g
— grassi	37 kJ/g — 9 kcal/g
— salatrim	25 kJ/g — 6 kcal/g
— alcol (etanolo)	29 kJ/g — 7 kcal/g
— acidi organici	13 kJ/g — 3 kcal/g
— fibre	8 kJ/g — 2 kcal/g
— eritritolo	0 kJ/g — 0 kcal/g

### 10. Le analisi vanno effettuate tutti gli anni?

Come specificato nella domanda 8, le analisi dell'alimento sono una delle tre modalità di calcolo disposte dall'art. 31 del Reg. 1169/2011.




11. Ci sono dei margini di tolleranza?

Il Reg. 1169/2011 specifica che il valore energetico e i nutrienti dovrebbero essere indicati come il “valore medio”, ovvero il valore che meglio rappresenta la quantità di nutrienti all’interno di un prodotto, secondo le modalità di calcolo definite all’art. 31 del Reg. 1169/2011.

La Commissione europea, con le linee guida redatte del 2012 e 2016<sup>1</sup> ha specificato i termini di tolleranza.

12. Cosa deve essere obbligatoriamente indicato sull’etichetta fisica?



## SEZIONE 4 ETICHETTATURA ELETTRONICA

13. Il QR code che utilizzo per tutte e tre le nuove specifiche, che indicazione dovrà avere sull’etichetta del vino per invogliare a seguire il link?

La Commissione europea ha specificato che il QR code dovrà essere accompagnato dalla dicitura “Ingredienti”, nella lingua delle altre informazioni obbligatorie presenti in etichetta, al fine di garantire al consumatore la corretta comprensione del contenuto del QR code.

14. Cosa bisogna scrivere sotto/vicino il QR code riguardo sia la parola ingrediente che lo smaltimento rifiuti per non incorrere in sanzioni ?

Secondo quanto stabilito dalla Commissione europea, il QR code contenente le informazioni dell’etichettatura nutrizionale dovrà essere accompagnato dalla dicitura “Ingredienti”.

(vedi domanda 13)

In merito alle informazioni sullo smaltimento, obbligo stabilito a livello nazionale, le linee guida del 27 settembre 2022 redatte dal Ministero della Transizione Ecologica suggeriscono di affiancare il QR code con una dicitura che rimandi al riciclo quali “Riciclammi”, “Differenzia i rifiuti” o similari.

<sup>1</sup> [https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/labelling\\_nutrition-vitamins\\_minerals-guidance\\_tolerances\\_summary\\_table\\_012013\\_en.pdf](https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf)



15. Può essere utilizzato un link al posto del QR code?  
Il Regolamento 2117/2021 non dà alcuna indicazione su quale mezzo specifico debba essere utilizzato per fornire le informazioni digitalmente. Tuttavia, la Commissione europea ha precisato che un semplice indirizzo web stampato in etichetta non risulta essere un mezzo sufficiente per adempiere agli obblighi. L'etichetta elettronica deve essere un codice leggibile meccanicamente, che fornisca accesso diretto alle informazioni.
16. Posso fare un QR code che rimanda al mio sito ma dove non ci sono informazioni commerciali?  
No, le informazioni devono risultare indipendenti dal proprio sito, in un dominio separato.
17. Si può utilizzare un generico "i" per informazione per tutte le etichette?  
No, per la Commissione europea la sola I non soddisfa i requisiti della normativa e non garantisce al consumatore una corretta comprensione delle informazioni contenuta all'interno dell'etichetta digitale.
18. Per ogni paese estero devo avere un QR code diverso?  
No. Secondo quanto stabilito dal Reg. 1169/2011 è necessario che la lingua delle informazioni nutrizionali e della lista degli ingredienti deve essere nella lingua del paese in cui il vino è commercializzato. La soluzione migliore è che il QR code sia geolocalizzato. In caso contrario è necessario garantire le informazioni nella lingua corretta, diversificando i QR code a seconda del Paese di commercializzazione.
19. È necessario utilizzare un QR code per ogni vino o si può utilizzare un unico QR code per più vini che porta ad una unica pagina con le informazioni vino per vino?  
È necessario che il QR che viene scannerizzato dal consumatore rinvii direttamente alle informazioni specifiche del vino in questione.
20. Le informazioni nel QR code dovranno cambiare ad ogni anno in concomitanza con la commercializzazione della nuova annata?  
No, le informazioni fornite attraverso il QR presente su un vino specifico non possono essere modificate. Nel caso in cui il vino dell'annata successiva non rientri nei margini di tolleranza del vino precedente e/o abbia al suo interno ingredienti differenti, questo dovrà avere un QR code diverso da quello precedente.
21. Cosa si intende con "informazioni commerciali e di marketing"? Nemmeno una scheda tecnica?  
Si intende che le informazioni volontarie debbano essere fornite in un ambiente neutrale, che assicuri che l'attenzione del lettore non sia catturata da informazioni di altro tipo, né direttamente attraverso informazioni di vendita, né indirettamente attraverso strategie commerciali volte a influenzare il consumatore. L'aggiunta di informazioni volontarie deve soddisfare i requisiti dell'art. 36 del Reg. 1169/2011: non devono indurre in errore il consumatore, non devono risultare ambigue o confusionarie.



22. Il QR dev'essere contenuto nella retro etichetta o per vini già etichettati si può stampare a parte?

Il QR code deve trovarsi nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie, come stabilito dall'art. 121 del Reg. 1308/2013. Le etichette, come stabilito nella sezione 2.2 del documento Q&A sull'applicazione del Reg. 1169/2011, *non devono essere facilmente rimovibili in modo da compromettere la disponibilità o accessibilità delle informazioni obbligatorie sugli alimenti per il consumatore.*

23. Per quanto riguarda le informazioni di smaltimento, possono essere messe nello stesso QR code?

Le informazioni di smaltimento, dato che risultano essere informazioni obbligatorie secondo la normativa italiana e sempre rivolte al consumatore, possono essere inserite nello stesso QR code. Il suggerimento è tuttavia quello ben distinguerle nell'etichetta digitale attraverso, per esempio, due finestre separate.

24. C'è una dimensione minima per il QR code?

La normativa non specifica alcuna dimensione minima per il QR code. Tuttavia, deve essere garantita una dimensione che permetta la corretta scannerizzazione del codice. I caratteri delle informazioni obbligatorie devono invece avere una misura uguale o superiore a 1,2 mm, indipendentemente dal carattere utilizzato, come stabilito dall'art. 40 del Reg. delegato 33/2019.

25. Quanti anni deve rimanere attivo il QR code?

Allo stesso modo dell'etichetta fisica, le informazioni fornite attraverso il QR code dovranno essere disponibili per il consumatore almeno per il periodo di tempo in cui si prevede che la categoria specifica di prodotto vinicolo rimanga idonea al consumo in condizioni normali di conservazione.

## **I RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Regolamento n. 1169/2011:** <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF>

**Regolamento 2117/2021:** <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2117>

**Reg. delegato 1606/2023:** <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1606>